

CONTRATTO TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE

"CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI S.R.L." DI BREBBIA (VA)

PER LA STRUTTURA "CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI" DI

PARI UBICAZIONE (P.I./C.F. 02779700125) PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI

GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI

CRONICO/FRAGILI (DGR N. X/6551 del 04.05.2017 e s.m.i)

VISTI:

- la Delibera di Giunta Regionale n. X/6164 del 30/01/2017, avente ad oggetto:

"Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n.

23/2015";

- la Delibera di Giunta Regionale n. X/6551 del 04/05/2017, avente ad oggetto:

"Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 33/2009";

- la Delibera di Giunta Regionale n. X/7038 del 03/08/2017, avente ad oggetto

"Ulteriori determinazioni e indicazioni operative per la procedura di valutazione degli idonei di cui alla DGR n. X/6551 del 04/05/2017: Riordino della rete di offerta e modalità della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 33/2009";

- la Delibera di Giunta Regionale n. X/7655 del 28/12/2017, avente ad oggetto:

"Modalità di avvio del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile in attuazione della DGR n. X/6551 del 04/05/2017";

- il decreto del Direttore Generale Welfare n. 9841 del 06/07/2018 con il quale

sono state fornite indicazioni operative in ordine ad aspetti quali la sottoscrizione e la conservazione del patto di cura, la visibilità e validazione

del PAI, le modalità di gestione dei pazienti arruolati con MMG/PLS in forma aggregata o clinical manager, prossimi al collocamento a riposo, o trasferiti a seguito di mobilità o deceduti, l'ingresso di MMG/PLS in aggregazioni aderenti alla presa in carico;

- l'avviso per la manifestazione di interesse per la formazione dell'elenco idonei per il ruolo di gestore e di erogatore a supporto della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili pubblicato con deliberazione n. 292 del 30/05/2017 dell'ATS dell'Insubria;

- il contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS Insubria e i soggetti gestori accreditati e a contratto costituiti in ATP per la presa in carico dei pazienti cronici e fragili sottoscritto dall'Ente capofila Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi con sede a Brebbia (VA), sottoscritto in data 02.10.2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 685 del 17.11.2022 con cui ATS dell'Insubria, a conclusione dei lavori istruttori della Commissione, riunitasi in data 08.11.2022, ha accolto, considerandola idonea, l'istanza presentata dall'Ente Gestore "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi S.R.L." con sede legale nel comune di Brebbia (VA) finalizzata alla candidatura in qualità di Gestore della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili, a partire dal giorno 21.11.2022, demandando l'iscrizione nell'elenco dei Gestori per la presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili a successivo atto;

- il provvedimento di approvazione dell'elenco degli idonei a svolgere la funzione di Gestore e di erogatore a supporto della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili, deliberazione ATS n. 732 del 15.12.2022;

Tutto ciò premesso

tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Lucas Maria Gutierrez, nato a Portovaltravaglia (VA) il 19/12/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATS

e

Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi S.R.L. con sede legale nel Comune di Brebbia in Via F. Petrarca, 33 CF/P.IVA 02779700125 per la Struttura Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi, (COD. n. 322000770) sita nel Comune di Brebbia nella persona del Dott. Federico Guidoni nato a Orbetello (GR) il 22.11.1975 C.F. GDNFRC75S22G088Y in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

si conviene e si stipula

ad integrazione del contratto sottoscritto in data 27.06.2022, le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto, l'aggiornamento del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS Insubria e l'Ente Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi di Angelo Borghi & C. sas, in qualità di capofila, sottoscritto in data 02.10.2018

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto disciplina i rapporti giuridici ed economici tra le Parti, derivanti dalle attività di attuazione del percorso di cura dei pazienti cronici e fragili, per gli assistiti arruolati dal Gestore nell'ambito del territorio dell'ATS dell'Insubria.

Art.2 – Centralità del paziente

La centralità della persona da assistere caratterizza la relazione che si instaura tra soggetto Gestore e paziente, tanto nella sua dimensione personale quanto in quella derivante dal contesto familiare e sociale di riferimento. Tale centralità deve orientare tutti i comportamenti sia del soggetto Gestore sia degli altri soggetti della rete territoriale coinvolti.

La centralità del paziente deve comprendere:

1. la tempestiva e corretta informazione alla persona assistita e/o ai suoi familiari, nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy, sulle funzioni e sui livelli di responsabilità interni all'organizzazione rispetto all'attuazione dei contenuti del contratto;
2. l'esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;
3. il miglioramento della qualità dell'assistenza individualmente percepibile da parte della persona assistita;
4. il rispetto del credo religioso della persona assistita;
5. il rispetto della riservatezza in relazione a fatti e/o circostanze di rilievo personale relativi alla persona assistita o ai suoi familiari;
6. uno stile di lavoro funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse relazionali, familiari e sociali attivabili in favore della persona assistita;
7. la disponibilità ad agevolare la persona assistita e/o i suoi familiari nell'esprimere la mutevolezza degli stati di bisogno o eventuali segnalazioni o reclami.

Art.3 – Impegni del Gestore

Il Gestore si impegna a:

- garantire la presa in carico dei pazienti cronici e fragili secondo quanto contenuto e disposto nei citati provvedimenti regionali, che si intendono pienamente accettati con la sottoscrizione del presente contratto, garantendo nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente;

- garantire il coordinamento e l'attivazione della rete erogativa, l'erogazione delle prestazioni, direttamente o tramite partner accreditati, e il follow-up dei pazienti presi in carico; - non selezionare il paziente che l'ha eletto se non per valide motivazioni cliniche/organizzative, che dovranno essere anticipatamente comunicate all'ATS, nonché valutate ed assentite dalla Commissione Tecnica istituita ai sensi delle D.G.R. n. X/6164/17 e D.G.R. n. X/7655/17;

- segnalare all'ATS eventuali criticità del percorso clinico degli assistiti arruolati;
- adottare, anche su indicazione dell'ATS, le necessarie soluzioni organizzative e le procedure per garantire la qualità e continuità del servizio, nonché comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale modifica o integrazione delle stesse per le necessarie conformità;

- garantire il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") novellato dal D.lgs n.101/18, nonché in applicazione del Regolamento UE Privacy n. 2016/679;

- non recedere dal singolo rapporto assistenziale quale descritto nel Patto di Cura prima del tempo previsto (un anno dalla data della sottoscrizione), senza giustificato motivo da comunicare in via riservata con un preavviso di almeno 45 giorni all'ATS per opportuna valutazione da parte della Commissione

Tecnica istituita ai sensi delle D.G.R. n. X/6164/17 e D.G.R. n. X/7655/17.

Art. 4 – Compiti dell'ATS

L'ATS si occupa di:

- monitorare, attraverso le proprie funzioni e articolazioni competenti, la corretta esecuzione del servizio, nonché adottare tutte le soluzioni necessarie, per garantire il rispetto degli impegni contrattuali;

- operare, nell'ambito della propria competenza, al fine di favorire un'armonizzazione tra gli attori del sistema territoriale di presa in carico;

- verificare l'assolvimento di quanto previsto in capo all'Ente Gestore dalle DD.GG.RR. in vigore e qui integralmente richiamate, con particolare riferimento alla verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi e gestionali, della validità dei PAI predisposti per i pazienti secondo modalità omogenee in ambito regionale, della congruenza tra le prescrizioni pianificate nel PAI e le prestazioni effettuate dai pazienti.

Art. 5 – Remunerazione Gestori Accreditati e a contratto con SSR

Per i soggetti gestori accreditati e a contratto con il SSR la quota di presa in carico, al netto della quota – in caso di eventuale cogestione – spettante al MMG/PLS cogestore, sarà remunerata con le funzioni non tariffabili nel modo seguente: 50% alla validazione del PAI, il 44% con acconti mensili e il saldo finale di competenza, entro la fine dell'esercizio in cui il PAI termina la sua validità annuale.

- la quota di risorse di specialistica ambulatoriale da riservare per garantire l'erogazione delle prestazioni previste nei PAI di pazienti presi in carico viene definita annualmente da Regione Lombardia nell'ambito dell'assegnazione dei budget di struttura secondo i criteri descritti di volta in volta nel

provvedimento di determinazione in ordine agli indirizzi di programmazione

(Regole di sistema);

- il saldo finale di competenza viene definito al termine della validità annuale

del PAI stesso. Per le strutture sanitarie pubbliche accreditate e a contratto la

remunerazione avverrà con le funzioni non tariffabili corrisposte direttamente

da Regione. Per le strutture private accreditate e a contratto la remunerazione

sarà corrisposta previa fatturazione all'ATS degli importi indicati dalla stessa. Il

saldo sarà riconosciuto esclusivamente a conclusione di tutte le attività di

valutazione e controllo che saranno poste in capo all'ATS rispetto alla

completezza dell'attuazione di quanto programmato nel PAI. Potranno

essere, in ogni caso, previsti eventuali conguagli/decurtazioni che dovessero

emergere anche relativamente ad importi già liquidati a titolo di anticipazioni.

In caso di recesso dal Patto di Cura da parte del paziente o di suo decesso in

corso di vigenza del PAI:

- se l'evento si verifica entro 6 mesi dalla stipula del Patto di cura, verrà

corrisposta al Gestore la quota prevista alla validazione del PAI e la quota

mensile proporzionata rispetto ai mesi effettivi di presa in carico, considerando

un mese intero per i recessi/decessi avvenuti dopo il giorno 16 del mese stesso.

L'ATS provvederà ad effettuare i dovuti conguagli con il saldo di competenza;

- se l'evento si verifica nel secondo semestre di presa in carico, la tariffa di

remunerazione sarà corrisposta per intero secondo le modalità di

remunerazione sopra indicate. Si precisa altresì che per ogni assistito arruolato

potrà essere remunerato esclusivamente un PAI all'anno per ogni anno di

presa in carico.

Art. 6 – Patto di cura

Il Patto di Cura deve essere sottoscritto dal gestore e dall'assistito.

Il Gestore è consapevole che il Patto di Cura deve essere sottoscritto, con firma olografa, o digitale, o elettronica a norma di legge, dal legale rappresentante del soggetto Gestore accreditato e a contratto o legale rappresentante delle forme associative (società di servizio, cooperative, previste dalla normativa vigente e comunque aggregazioni di MMG dotate di personalità giuridica), o da soggetto dagli stessi formalmente delegato in base a quanto previsto nei singoli atti costitutivi o statutari. Nel caso di utenti minori o incapaci, la sottoscrizione del Patto di Cura verrà richiesta dal Gestore a chi esercita la potestà genitoriale o tutoriale.

Art. 7 - Controlli

Il Gestore si assoggetterà al regime dei controlli che verrà definito dal livello regionale ed attuato dalle ATS.

Art. 8 - Durata

Il presente contratto ha validità dalla data del 21 novembre 2022 e fino alla permanenza del soggetto Gestore nell'elenco degli idonei. Tale permanenza è regolata dall'allegato n. 2 alla DGR n. X/6551/2017 "durata e revoca dell'iscrizione".

Art. 9 – Sospensioni, inadempienze e penali

L'attività oggetto del presente contratto non potrà essere sospesa dal Gestore se non previa autorizzazione dell'ATS.

Il soggetto Gestore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale organizzazione del servizio, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del medesimo. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ATS di richiedere la

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c., nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. In caso di inadempienze contrattuali contestate dall'ATS al soggetto Gestore, in assenza di controdeduzioni o ritenute le stesse non soddisfacenti, l'ATS applicherà, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni conseguiti, una penale da un minimo di € 1.000,00 fino ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità. L'importo delle suddette penalità si intende trattenuto direttamente dall'ATS sui pagamenti dovuti.

Art. 10 – Recesso

Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato e/o integrato, previa comunicazione e informazione al gestore, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali o della revisione dei criteri tecnico-operativi previsti a cura dell'ATS, incidenti sul contenuto dello stesso. In tali casi il Gestore ha facoltà di segnalare l'interesse a recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione, da notificare all'ATS dell'Insubria e alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con congruo preavviso da stabilire in accordo con l'Agenzia e comunque adeguato a garantire la continuità assistenziale dei pazienti presi in carico. In caso di recesso o risoluzione dal presente contratto, qualora permangano in carico al Gestore pazienti con patto di cura valido e PAI attivo, e la risoluzione non sia legata al venire meno dei requisiti della qualità assistenziale, il Gestore ha l'obbligo di portare a conclusione le attività previste nel PAI nelle modalità

di cui al presente contratto fino all'individuazione del nuovo Gestore da parte del paziente con il supporto dell'ATS. L'ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, nei casi di: - giusta causa; - mutamenti di carattere normativo a livello regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente contratto da parte delle Agenzie di Tutela della Salute; - reiterati inadempimenti del Gestore.

Art. 11 – Protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse al percorso di presa in carico, oggetto del presente rapporto contrattuale e definito dai provvedimenti regionali, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e di non utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Relativamente al percorso di presa in carico dei pazienti cronici e fragili come definito nei provvedimenti regionali, il Titolare dei dati personali dei pazienti cronici e fragili è l'ATS dell'Insubria.

Il Gestore del percorso di cura per il paziente cronico viene designato con il presente contratto, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679.

In qualità di Responsabile, il Gestore è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal Regolamento UE 2016/679 e dalle vigenti disposizioni

nazionali e regionali in materia.

Ai sensi dell'art. 28 c.4 del Regolamento UE, il Responsabile è autorizzato in via generale da ATS dell'Insubria a designare uno o più sub responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per iscritto e con previsione degli stessi obblighi di protezione dei dati previsti nel rapporto tra Titolare e Responsabile. L'ATS dell'Insubria dovrà essere preventivamente informata per iscritto di ogni specifica designazione, in modo da eventualmente manifestare il proprio dissenso nei termini da concordare tra le parti. Nel caso in cui i sub responsabili non adempiano ai propri obblighi contrattuali e normativi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile principale ne risponde nei confronti del Titolare. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento UE, qualora ricorrano le condizioni previste, il Responsabile dovrà designare per iscritto un rappresentante e comunicarlo al Titolare.

Audit e Ispezioni

L'ATS dell'Insubria nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia. Il Responsabile e gli eventuali sub responsabili consentiranno l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Il venir meno dei requisiti di idoneità o il riscontro, da parte dell'ATS dell'Insubria, di grave inadempienza degli obblighi di erogazione, comporteranno la decadenza dall'iscrizione dall'elenco dei gestori idonei con effetto dalla notifica del relativo provvedimento.

In tale evenienza, il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando che il soggetto Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto

E' vietato al soggetto Gestore, a pena di nullità, cedere sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il presente contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 14 – Clausola di legalità/integrità

Il Gestore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del DPR 16/4/2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali, consultabili sul sito www.ats-insubria.it e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto contrattuale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'ATS dell'Insubria presenti sul sito istituzionale www.ats-insubria.it.

La violazione del Codice di Comportamento da parte della Struttura comporterà, previa diffida, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto, per ATS dell'Insubria, al risarcimento del danno per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele

atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Gestore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 15 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo, se dovuta è a carico del soggetto erogatore

Art. 16 – Foro competente

Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Art. 17 – Disposizioni integrative e finali

Per tutto quanto non indicato nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 18 – Approvazione specifica

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 c.c. le Parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

9 (sospensioni, inadempienze e penalità), 10 (recesso), 12 (risoluzione del contratto).

Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

Varese, 26 gennaio 2023

=.=.=.=

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

=.=.=.=

Per l'Ente Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dott. Federico Guidoni

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 64,00, pari a n. 4 marche da bollo da 16,00 € cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.